Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

Regolamento recante la disciplina dei criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale di Disciplina a norma dell'art. 8, comma 8, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Ricevuto parere favorevole del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 26 marzo 2015

Adottato con delibera del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali il 18 giugno 2015

Regolamento recante la disciplina dei criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale di Disciplina a norma dell'art. 8, comma 8, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale di Disciplina ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 2
(Istituzione del Consiglio di Disciplina Nazionale)

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale è istituito presso il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.
2. Al Consiglio di Disciplina Nazionale sono affidati i compiti di valutazione, istruzione e decisione in secondo grado delle impugnazioni proposte dagli iscritti all'Albo degli spedizionieri doganali avverso le deliberazioni dei Consigli di disciplina Territoriali in materia disciplinare.

Art. 3
(Composizione Consiglio di Disciplina Nazionale)

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale è composto da tre membri designati dal Consiglio Nazionale con apposita delibera, scelti fra i consiglieri effettivi che abbiano dichiarato la loro disponibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Disciplina Nazionale.
2. La designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale avviene nella prima seduta successiva all'insediamento del Consiglio Nazionale.

Art. 4
(Incompatibilità e decadenza)

1. I componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale che esercitano funzioni disciplinari non possono svolgere funzioni amministrative.
2. Il Presidente ed i Membri della Giunta Esecutiva del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali non possono fare parte del Consiglio di Disciplina Nazionale.
3. I componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo alle riunioni decadono dalla carica.

Art.5
(Funzionamento del Consiglio di Disciplina Nazionale)

1. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Nazionale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

3. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
4. Il Consiglio di Disciplina Nazionale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Nazionale e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina Nazionale.
5. Le riunioni del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle dei membri del Consiglio Nazionale che svolgono funzioni amministrative e si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio Nazionale.
6. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di disciplina sono a carico del Consiglio Nazionale.
7. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale del Consiglio Nazionale.
8. Il Consiglio di Disciplina Nazionale opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.
9. Il Consiglio di Disciplina è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione.

Art. 6
(Astensione e ricusazione)

1. I membri del Consiglio di Disciplina nazionale che procedono ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di disciplina Nazionale.
2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide il Consiglio di Disciplina Nazionale.

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, la nomina e l'insediamento del Consiglio di Disciplina da parte del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali in carica dovrà avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito internet del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali www.cnsd.it/.
2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina nazionale la funzione disciplinare è svolta dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali in conformità alle disposizioni vigenti.
3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del nuovo Consiglio di disciplina nazionale sono regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di proposizione del ricorso al Consiglio Nazionale.

Art. 8
(Pubblicità ed entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali www.cnsd.it/